



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)

Al Magnifico Rettore

Al Direttore Amministrativo

Al Dirigente dell'Area Organizzazione e Personale

Al Pro Rettore dell'Area Dirigenziale Organizzazione e Personale

Parma, 5 maggio 2016

Oggetto: Considerazioni del CUG sulla delibera 535/17918 del Senato Accademico del 26 aprile 2016

Nel prendere atto della delibera del Senato Accademico del 26 aprile u.s. (SA n_53_17918) con la quale si decide l'inserimento del candidato e del supplente designato dalla settima organizzazione sindacale, non rappresentativa a livello nazionale, a carico della quota dei rappresentanti dell'Amministrazione designati dal Senato Accademico, impone rilevare che:

- il riconoscimento della cosiddetta rappresentatività sindacale, nel Comparto Università, a far tempo dall'istituzione del Comparto medesimo e fino ad oggi, non è mai stato certificato dall'ARAN stessa in relazione a 7 OO.SS ma, di tempo in tempo, soltanto per un massimo di 6 OO.SS (come risulta dagli atti pubblicati sul sito istituzionale dell'ARAN-Agenzia per la Rappresentanza Negoziante delle Pubbliche Amministrazioni, sezione "accertamento rappresentatività sindacale");
- le OO.SS ammesse al tavolo di contrattazione integrativa non sono mai state più di 6 (come risulta agli atti dell'Area Personale e Organizzazione);
- le OO.SS ammesse a godere di permessi sindacali presso l'Ateneo non sono mai state più di 6 (come risulta dagli atti dell'Area Personale e Organizzazione);

- è lo Statuto stesso a disporre, in modo diretto e inequivoco, in materia di formazione del *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* in osservanza della legge 183/2010 (art.21). Esso prevede due diverse quote di componenti cui riserva due differenti procedure di selezione: "**Il CUG è formato da 6 componenti designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello di amministrazione, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2001 e da 6 componenti rappresentanti dell'Amministrazione designati dal senato accademico e da altrettanti supplenti in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi e un'adeguata presenza di personale docente e di personale tecnico-amministrativo**" (art. 17 comma 4, parte prima).

Le predette quote sono equilibrate in tal modo sullo Statuto al fine di garantire, nei fatti, il necessario bilanciamento funzionale tra le due differenti tipologie di nomine: da un lato sindacali, dall'altro dell'Amministrazione. Queste ultime sono ad opera del Senato accademico, in quanto organo preposto alle nomine e sono vincolate ad una procedura selettiva, funzionale alla più ampia possibilità di individuazione di competenze specifiche per rendere fattibili e concretizzabili le azioni cui il CUG è chiamato dalla disciplina in materia (cfr. in primis le "Linee Guida").

Apparirebbe superfluo - ma così non è - rilevare che lo Statuto non fa alcuna espressa menzione di organizzazioni sindacali, non rappresentative a livello nazionale (né di altri soggetti diversamente qualificati) cui si possano riservare quote, peraltro non aggiuntive, ma da contemplare in quelle previste per i rappresentanti dell'amministrazione designati dal Senato Accademico.

E' di tutta evidenza l'irritualità della procedura di nomina che potrebbe scaturire da una interpretazione che, oltre a non essere supportata dal disposto Statutario, si traduce di fatto nell'erosione la quota di componenti in rappresentanza dell'amministrazione, riservandone una parte ad altri, individuati in ragione della loro mera appartenenza ad un particolare organismo collettivo.

E' altresì di tutta evidenza il pregiudizio che deriva all'Amministrazione da tale interpretazione, che altera obiettivamente il principio di pari opportunità che Essa, invece, dovrebbe garantire a tutti i candidati aspiranti "*componenti rappresentanti dell'Amministrazione*", attraverso una procedura selettiva trasparente ed aperta a tutto il personale dell'Ateneo, che contempli la quota esattamente prevista dallo Statuto, ossia di numero 6 componenti e non ridotta di fatto a 5 in ragione della predetta riserva.

I singoli individui candidati aspiranti "*componenti rappresentanti dell'Amministrazione*" dovrebbero potere inequivocabilmente fare riferimento sia alla quota loro espressamente riservata dallo Statuto che ai criteri di designazione in esso delineati che recitano testualmente: "**I componenti designati dalle organizzazioni sindacali e dal Senato accademico devono essere in possesso di un curriculum contenente i requisiti di professionalità, esperienza e attitudine necessari a far parte del comitato.**" (art. 17 comma 4, parte seconda).

Per dirimere eventuali dubbi relativi alla soluzione di quanto evidenziato nella presente comunicazione, ricordiamo contestualmente la possibilità di porre un quesito in tale senso al Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

